



Città di Lomazzo

Provincia di Como

CAP 22074
Piazza IV Novembre, 4
Cod.Fisc.e Part.I.V.A. 00566590139

Tel. 02-9694121-Fax 02-96779146
e-mail: info@comune.lomazzo.co.it
pec: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
sito web. www.comune.lomazzo.co.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 21-03-2023

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica del territorio comunale

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di marzo alle ore 19:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

| | | | |
|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| RUSCONI GIOVANNI | P | MOLTENI PAOLA | P |
| ARRIGHI SAMUELE | P | MONTI ALBERTO | P |
| BENZONI VALERIA | P | SPEZIALI ALESSANDRO | A |
| CONOSCITORE ANNAMARIA | P | STORNI SIMONE | P |
| CORBELLA FABIO | P | VILLA LAURA | P |
| FUSARO NICOLA | P | VITALE MARIANGELA | P |
| GALLI LUCA | P | | |

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Bellegotti Dott.ssa Marina.

Il Signor RUSCONI GIOVANNI, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica del territorio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Consigliere Arch. Fabio Corbella;

Premesso che la Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico e ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica;

Considerato che la suddetta legge quadro ed i successivi decreti attuativi hanno attribuito agli enti locali competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13. "Norme in materia di inquinamento acustico" con la quale la Regione Lombardia, in attuazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ed in coerenza con le disposizioni del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 detta norme per la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, prescrive l'adozione di misure di prevenzione, persegue la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale e promuove iniziative di educazione ed informazione;

Dato atto che con Determina del Responsabile del settore Edilizia e Urbanistica n.33 del 24.10.2019 è stato affidato l'incarico per la redazione dell'aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale, in applicazione delle norme di riferimento quali DPCM 1 marzo 1991, la L.447/95, la L.R. n.13/01 e la DGR VII/9776/02, all' Ing. Bossi Ambrogio con studio professionale in Gallarate Via Cavour n.15;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 11/10/2022 con la quale è stato adottato il Piano di classificazione acustica presentato in data 04/10/2022 prot. n. 24487 da parte dell'Ing. Bossi Ambrogio con studio professionale in Gallarate Via Cavour n.15 incaricato della redazione dello studio in oggetto, consistenti in:

- Relazione tecnica;
- Regolamento;
- Misure acustiche
- Tavola di classificazione del territorio ai sensi della DGR VII/9776/02 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 3 della L.R. 13/2001 e s.m.i. - "Procedura di approvazione della classificazione acustica" che prescrive quanto segue:

- il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio;
- contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole;
- entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni;
- il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni

- confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate;
- entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Dato atto che:

- il Piano di classificazione acustica è stato depositato presso la Segreteria Comunale, per un periodo di trenta giorni consecutivi, a far data dal 26.10.2022, ai fini della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 giorni, entro il 27.12.2022;
- in data 26/10/2022 con nota a prot. 26478 è stato richiesto parere tecnico di competenza ad Arpa Lombardia e ai Comuni contermini ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge Regionale 13 del 10.08.2001;
- a seguito del deposito e della pubblicazione degli atti del Piano di Zonizzazione acustica e della richiesta di parere, sono state presentate n. 1 osservazione;
- in data 29/11/2022 con nota a prot. 29106 è pervenuto al protocollo il parere favorevole del Comune di Cadorago;
- in data 20/12/2022, con nota prot. 30735, è stato acquisito il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), ai sensi dell'art.3, comma 2 della Legge Regionale 13 del 10.08.2001;

A questo punto il Sindaco passa la parola al Consigliere Corbella per l'esame delle singole osservazioni, che vengono esaminate e votate singolarmente.

Il Sindaco fa presente all'assemblea che nel caso in cui i Consiglieri abbiano interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado relativi alle osservazioni gli stessi devono astenersi dal partecipare alla discussione e votazione ai sensi dell'art. 78 c2 D. Lgs 267/2000.

A questo punto l'assemblea inizia ad esaminare, discutere e votare tutti i pareri e le osservazioni pervenute:

PARERI ENTI

| | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| PARERE n° | 1 | PROT. n° | 29106 | DATA | 29/11/2022 |
|------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|

Parere

Il Comune di Cadorago esprime Parere favorevole

Controdeduzione

Si prende atto del parere favorevole

Il consiglio comunale prende atto dei contenuti del parere e delle controdeduzioni al parere.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela) n. 0 contrari

| | | | | | |
|------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|
| PARERE n° | 2 | PROT. n° | 30735 | DATA | 20/12/2022 |
|------------------|----------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|

Parere

1) Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione

Vista la documentazione costituente il nuovo Piano di Classificazione Acustica, adottato con DCC n. 32/22, richiamato quanto previsto al punto 8.3.1 dell'allegato alla DGR n. VII/9776/02, si invita codesta Spett.le Amministrazione Comunale a predisporre i seguenti elaborati grafici mancanti:

1) Azzonamento acustico all'interno del perimetro del centro edificato – scala 1:2000.

2) Infrastrutture di trasporto

a) Richiamata la definizione di “strada” di cui al D.Lgs. 285/92, considerato che, per quanto è possibile evincere dalla lettura della Tavola n. 1, le infrastrutture stradali (e ferroviarie) non sono state “retinate” con le campiture grafiche delle classi acustiche, evidenziando che tale condizione potrebbe determinare, in futuro, incomprensioni e/o contestazioni, si invita codesta Spett.le Amministrazione Comunale ad inserire le relative capiture grafiche.

b) Si evidenzia che in alcuni casi le strade fungono da confine tra classi acustiche diverse; richiamato il DPR 142/04, ricordando che anche le strade di tipo “E” ed “F” hanno una fascia di pertinenza acustica di 30 m e che i limiti per dette infrastrutture sono “definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane ...”, si invita l'Amministrazione Comunale a chiarire a quali limiti dette strade siano soggette.

3) Classe I

Richiamato quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera d), della L.R. 13/01, ricordando che le strade di tipo “E” ed “F” hanno una fascia di pertinenza acustica di 30 m per lato, si invita il comune a verificare la rispondenza al citato dettato normativo per le aree individuate in “Classe I”.

4) Ricettori sensibili

Per quanto concerne l'inserimento dei ricettori sensibili (scuole, ecc.) in classi acustiche diverse dalla prima, si ricorda che qualora non fosse possibile ricondurre detti ricettori sensibili in “Classe I”, l'eventualerotezione acustica potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici, così come previsto al punto 6 dell'Allegato alla DGR n. VII/9776/02.

3) “Isole” acustiche

Si riscontra la presenza di piccole aree aventi una classificazione acustica diversa rispetto alla zona loro circostante. Si invita il Comune a valutare l'opportunità di tale scelte che, oltre a non avere corrispondenza con la D.G.R. n. VII/9776/02, non trova una spiegazione tecnica in quanto questa opzione non permette comunque all'eventuale sorgente di produrre il rumore previsto per la propria classificazione acustica subito oltre il confine di proprietà, dove ci sono (o potrebbero stabilirsi) dei recettori. Si ricorda, infatti, che i limiti di riferimento per i potenziali ricettori sono quelli previsti dal Piano per la classe acustica dei ricettori stessi.

La collocazione promiscua di aree con vocazione residenziale e attività produttive dovrebbe essere valutata in un ambito più ampio di pianificazione territoriale, anche prospettica, tenendo comunque sempre presente che in questi casi il limite di zona è solo uno dei parametri che devono essere rispettati, in quanto per la valutazione del disturbo ai recettori prossimi trova applicazione, oltre ai limiti assoluti propri della classe di appartenenza del potenziale ricettore, anche il limite differenziale (identico per tutte le classi acustiche e non applicabile soltanto alla classe VI).

5) Regolamento di attuazione

a) Si evidenzia che la Deliberazione di cui all'art. 5 della L.R. 13/01 e la DGR n. VII/8313/02. La itata DGR n. X/7477/17 è di modifica dell'allegato alla suddetta DGR. Si invita, pertanto, il Comune a verificare e correggere quanto indicato nel "Regolamento di attuazione".

Premesso quanto sopra, si ricorda anche la DGR n. XI/4025 del 14 dicembre 2020.

b) Si suggerisce di indicare/richiamare le esclusioni previste dal DPR 227/11, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 222/16.

c) Art. 8 – si evidenzia che ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 447/95, la valutazione previsionale di clima acustico è prevista per "a) ... e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2". Si invita il Comune a verificare la richiesta di detta documentazione anche per: "ampliamenti, recupero sottotetto e cambi di destinazione d'uso con opere murarie".

6) Ulteriori osservazioni

1. Premesso che nella Relazione Tecnica di accompagnamento del Piano di Classificazione Acustica devono essere descritti "... per tutti quei casi in cui dalla cartografia non è chiaramente individuabile il confine tra due zone confinanti, dei riferimenti fisici e spaziali che rendano univocamente identificabile il confine tra le due zone", si ricorda che ai sensi del punto 3 del paragrafo 8 dell'allegato alla DGR n. VII/9776/02, per l'individuazione di una classe acustica assegnata fa fede la planimetria, salvo contrasto con il testo della deliberazione; in tal caso prevale la norma scritta.

2. Si ricordano al Comune di Albese con Cassano le disposizioni previste dal punto 9 dell'Allegato alla DGR n. VII/9776/02, introdotte con DGR n. VIII/11349/10, nonché quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 13/01.

3. Dalla lettura della Relazione Tecnica a supporto, non si evincono i rapporti del nuovo Piano di Classificazione Acustica con i Piani dei Comuni limitrofi; a tal proposito, si rinvia al competente parere dei Comuni confinanti.

A conclusione dell'iter previsto dall'art. 3 della L.R. 13/01, il Comune di Lomazzo è invitato a comunicare gli estremi della Delibera di C.C. di approvazione della variante al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Controdeduzione

Punto 1. Elaborati relativi alla delibera di zonizzazione"

Oltre alla tavola in scala 1:5000 del Piano di Zonizzazione Acustica, sono state prodotte tavole in scala 1:2000 del territorio comunale.

Punto 2) Infrastrutture di trasporto

Alle strade non è stata assegnata campitura grafica delle classi acustiche in quanto le infrastrutture sono regolamentate da specifica normativa di riferimento, ovvero "DPR n° 142/2004 – Traffico veicolare" che definisce i limiti di immissione da rispettare all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza e valgono pertanto i limiti di classe delle aree circostanti.

Si ricorda altresì che le verifiche di rispetto dei limiti di zona fissati dal piano di zonizzazione acustica devono essere condotte ai ricettori (non sulle strade) e nel rispetto delle classi acustiche assegnate ai ricettori stessi.

Punto 3. Classe I e punto 4. Ricettori sensibili

Sono stati individuati in classe I solo due ricettori sensibili, ovvero l'ospedale e la scuola. Tale scelta è supportata dalla volontà di preservare tali ricettori sensibili, ubicati in prossimità di strade di quartiere a limitato traffico veicolare ed in virtù di un clima acustico del contesto caratterizzato da contenuti livelli di rumorosità. Come detto, le strade di quartiere o locali vanno considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela

dall'inquinamento acustico può anche essere la classe I. Trattasi di scelta a salvaguardia di tali ricettori sensibili.

Punto 3) Isole acustiche

Nella stesura del piano di zonizzazione acustica si è cercato di evitare un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite e nello stesso tempo si è evitato di introdurre un'eccessiva semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione. Non sono presenti isole acustiche, sono state individuate sporadiche aree aventi una classificazione acustica diversa rispetto alla zona circostante in corrispondenza di aree commerciali e/o artigianali/produttive, coerentemente con la destinazione urbanistica, al fine di assegnare limiti di emissione maggiori all'interno dell'area di proprietà di tali attività. Resta inteso che presso gli eventuali ricettori posti al contorno valgono i limiti di zona fissati dalla classe acustica in cui ricade il ricettore stesso, nonché limiti differenziali ai sensi del DPCM 14/11/1997.

Punto 5) Regolamento di attuazione

- a) E' stato aggiornato il regolamento di attuazione inserendo anche gli ultimi aggiornamenti e integrazioni della DGR VII/8313 del 08/03/2002.
- b) Non vengono prese in considerazione le esclusioni previste dal DPR 227/11 in quanto si applicano le disposizioni di cui alle normative regionali che risultano più restrittive.
- c) Viene confermata la necessità di presentare valutazione previsionale di clima acustico e progetto requisiti acustici passivi anche per interventi di "ampliamento, recupero del sottotetto e cambi di destinazione d'uso".

Punto 6) Ulteriori osservazioni

1. Dalla cartografia sono chiaramente individuabili i confini tra zone confinanti
2. Trattasi di refuso (Comune di Albese con Cassano)
3. Il piano di zonizzazione acustica è stato trasmesso ai Comuni confinanti di cui ha risposto solo il Comune di Cadorago esprimendo parere favorevole

Il Consiglio Comunale mette ai voti le controdeduzioni come sopra esposte:

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela) n. 1 contrari (Benzoni Valeria)

OSSERVAZIONI

A questo punto l'assemblea inizia ad esaminare, discutere e votare le osservazioni pervenute:

OSSERVAZIONE
n°

1

PROT. n°

29106

DATA

29/11/2022

Osservante: Mauro Maccagni

Osservazione:

Con la presente vorrei porre la Vostra attenzione sull'articolo 9 del nuovo Regolamento Inerente Agli Aspetti Di Acustica Ambientale.

Come già accade in altri paesi, quali la Svizzera, sarebbe auspicabile vietare l'uso di macchine e impianti rumorosi per tutta la durata dei giorni festivi.

Controdeduzione

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale dare la possibilità ai propri cittadini di poter svolgere attività hobbistiche e/o attività finalizzate alla cura/manutenzione dei giardini e delle proprietà private anche al di fuori dei giorni feriali, nel rispetto degli orari riportati all'art. 9 "Macchine da giardino ed attività fai da te" del Regolamento Acustico.

In virtù di quanto sopra l'osservazione avanzata dal Sig. Mauro Maccagni si ritiene la stessa **non accoglibile**.

Il consiglio comunale sottopone a votazione la proposta di **non accoglimento** dell'osservazione.

Consiglieri Presenti: n. 12 – Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 astenuti (Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela) n. 0 contrari

Visti:

- il D.P.C.M. 1/3/91 - "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno."
- la Legge 447/95 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il D.P.C.M. 14/11/97 - "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- il D.M. 16/3/98 - "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- il D.P.R. 18/11/98 - "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26.10.1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- la L.R. n 13 del 10/08/2001 – "Norme in materia di inquinamento acustico" - la D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/02 Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
- il D.P.R. 30.03.2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

Vista la documentazione pregressa e aggiornata a seguito delle controdeduzioni pervenute al protocollo comunale a cura dell'Ing. Bossi Ambrogio in data in data 04/10/2022 al n° 24487 e successive integrazioni a seguito delle controdeduzioni inviate in data 21/02/2023 a prot 4317 così costituita:

- Relazione tecnica;
- Regolamento aggiornato 2023;
- Misure acustiche
- Tavola di classificazione del territorio ai sensi della DGR VII/9776/02 e s.m.i.
- Tav. 2A_1_2000
- Tav. 2B_1_2000
- Tav. 2C_1_2000
- Controdeduzioni
- Parere Arpa _considerazioni

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. 0 astenuti n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari ((Benzoni Valeria, Galli Luca, Molteni Paola, Vitale Mariangela), legalmente resi e accertati;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi e per le motivazioni espresse in premessa, il piano di classificazione acustica del territorio comunale di Lomazzo, redatto dall' Ing. Bossi Ambrogio con studio professionale in Gallarate Via Cavour n.15 incaricato della redazione dello studio in oggetto presentato al protocollo Comunale in data 04/10/2022 al n° 24487 e successive integrazioni a seguito delle controdeduzioni inviate in data 21/02/2023 a prot 4317, consistenti in:

- Relazione tecnica;
- Regolamento aggiornato 2023;
- Misure acustiche
- Tavola di classificazione del territorio ai sensi della DGR VII/9776/02 e s.m.i.
- Tav. 2A_1_2000
- Tav. 2B_1_2000
- Tav. 2C_1_2000
- Controdeduzioni
- Parere Arpa _considerazioni

2) Di dare mandato al Responsabile del Settore Urbanistica- Edilizia Privata di procedere all'espletamento delle formalità necessarie per il perfezionamento dell'iter della procedura.

Si riporta in separato atto il testo della discussione così come registrato e trascritto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.



Città di Lomazzo

Provincia di Como

CAP 22074
Piazza IV Novembre, 4
Cod.Fisc.e Part.I.V.A. 00566590139

Tel. 02-9694121-Fax 02-96779146
e-mail: info@comune.lomazzo.co.it
pec: comune.lomazzo@pec.provincia.como.it
sito web. www.comune.lomazzo.co.it

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.5 del 21-03-2023

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano di classificazione acustica del
territorio comunale**

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Lì, 16-03-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Sala Arch. Elena

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RUSCONI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellegotti Dott.ssa Marina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno
30-03-2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Pieri Dott.ssa Paola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 30-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Pieri Dott.ssa Paola

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-03-2023

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 21-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bellegotti Dott.ssa Marina

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 Dlgs 82/2005.